



COMUNE DI PIGLIO

(Provincia di Frosinone)

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 22/10/1971, N. 865.

**COMUNE DI PIGLIO/I.A.C.P. FROSINONE PER LA CONCESSIONE E
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE.**

REP. N. 1020

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila, il giorno cinque, del mese di Ottobre, in Piglio e nella Residenza Municipale, avanti di me Dr. Franco Loi, Segretario Comunale di Piglio, nella qualita' di ufficiale rogante, sono personalmente comparsi:

1) Il Sig. Gabrieli Nazzareno, nato a Piglio il 20/10/1957, il quale interviene nella sua qualita' di Sindaco pro-tempore del Comune di Piglio, con sede in Piglio - Viale Umberto I n. 4, partita IVA 00120630603, (in prosieguo piu' brevemente indicato come "Comune"), in esecuzione della deliberazione consiliare n. 15 del 26/06/1999, esecutiva a norma di Legge, che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

2) Il sig. Antonio Facchini, nato a Sora l'11/11/1950 nella qualita' di Coordinatore e Legale Rappresentante dell'Istituto Autonomo per la Case Popolari della Provincia di Frosinone (Partita IVA 00105380604), in prosieguo piu' brevemente indicato come "Istituto".

Detti comparenti, della cui identita' personale sono personalmente certo, che, d'accordo fra loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati di cui sopra dei quali dichiarano di avere esatta conoscenza, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

PREMETTONO

1) che il Consiglio Regionale Lazio con deliberazione n. 258 del 28/09/1977 ha approvato il piano delle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica, finanziati ai sensi della Legge n. 513 del 1977, per la realizzazione di n. 48 alloggi per l'importo complessivo di lire 1.000.000.000;

2) che la Giunta Regionale Lazio con deliberazione n. 691 del 06/03/1979 ha approvato il piano delle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica finanziati ai sensi della Legge n. 457 del 1978 (78-79), 1^a biennio, per la realizzazione di n. 40 alloggi, per l'importo complessivo di lire 950.000.000;

3) che per la realizzazione del programma inerente la Legge n. 513/1977, il Comune di Piglio ha individuato l'area distinta in catasto al Foglio n. 10, part. 359, part. 358, part. 357, part. 375, part. 441, part. 442, part. 443, part. 376, part. 374, part. 360, part. 439, part. 354, part. 356, part. 440, part. 858, part. 377, part. 378, part. 380, part. 381 e part. 383, con deliberazione consiliare n. 117 del 30/11/1979;

4) che per la realizzazione del programma inerente il primo biennio della legge 457/78 il Comune di Piglio ha individuato l'area distinta in catasto al foglio 10, part. 351, part. 361, e part. 363, con deliberazione n. 118 del 30/11/1979;


5) che sulle aree di cui al punto n. 3 di cui sopra il Comune di Piglio, relativamente all'intervento legge 513/77 ha rilasciato la concessione edilizia n. 1790 del 18/07/79 per la realizzazione di n. 48 alloggi;

6) che sulle aree di cui al punto 4 di cui sopra il Comune di Piglio, relativamente all'intervento legge 457/78 - 1 b. ha rilasciato la concessione edilizia n. 3442 del 16/2/80 per la realizzazione di n. 40 alloggi.

I complessi edilizi di cui innanzi sono stati regolarmente eseguiti, ultimati e per gli



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

stessi e' stato rilasciato certificato di abitabilita', attualmente sono abitati dagli aventi titolo.

Per le aree innanzi descritte il Comune ha acquisito titolo di proprieta' attraverso espropriazione ai sensi dell'art. 10 della legge 865/71.

Su tali aree il Comune concede all'I.A.C.P. il diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/1971.

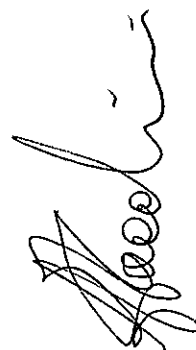
Tutto cio' premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, detti comparenti convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Il Comune di Piglio, come sopra rappresentato, concede all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Frosinone che, accetta per se' e per i suoi aventi causa, il diritto di superficie sui terreni ai sensi dell'art. 35 legge 865/71 di cui all'allegata planimetria ove sono riportati i lotti innanzi citati, inerenti alle leggi 513/77 e 457/78 - primo biennio.

L'area di cui al punto n. 3 descritta risulta colorata in arancione, mentre l'area di cui al punto n. 4 descritta risulta colorata in giallo come rilevasi nella allegata planimetria.

Il diritto di superficie come sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo e delle aree esterne alle costruzioni nei limiti necessari alla esecuzione, alla manutenzione ed all'uso delle opere previste dai progetti approvati dal Comune. Tutto cio' premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, detti comparenti convergono e stipulano quanto segue:

ART. 2 - La durata della concessione di cui al precedente Art. 1 e' stabilita in anni novantanove (99) anni a partire dalla data odierna e potra' essere rinnovata secondo quanto previsto dal successivo art. 9.



ART. 3 - Il corrispettivo della concessione del diritto di superficie per le aree di cui sopra e' stato determinato ai sensi dell'art. 10 della legge 865/71 e successive modifiche ed integrazioni.

Il corrispettivo, cosi' come risulta dagli atti e' quantizzato in L. 59.853.750 per il solo esproprio relativamente alla legge 513/77, punto n. 3, afferente la superficie asservita alla Concessione edilizia pari a mq. 7.340, cosi' come riportato nella Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 30/06/1999, che sostanzialmente si riporta al Decreto Regionale n. 307 del 26/02/1990.

Il corrispettivo, cosi' come risulta dagli atti, e' quantizzato in lire 69.506.250, per il solo esproprio relativamente alla Legge n. 457/78 - 1^a b., punto n. 4, afferente la superficie asservita alla Concessione Edilizia pari a mq. 8.425, cosi' come riportato nella delibera di Giunta Comunale n. 96 del 30/06/1999, che sostanzialmente si riporta al Decreto Regionale n. 308 del 26/02/1990.

Con mandato n. 1390 del 9/12/1991 l'I.A.C.P. ha provveduto a mettere a disposizione del Comune la somma di L. 50.792.000 relativa alle aree legge 513/77.

Con mandato n. 1389 del 09/12/1991 l'I.A.C.P. ha provveduto a mettere a disposizione del Comune la somma di L. 58.975.000 relativa alle aree legge 457/78-1b.

Con mandato n. 84 del 28/01/2000 l'I.A.C.P. ha provveduto a mettere a disposizione del Comune la somma di L. 9.061.750 relativa alle aree legge 513/77.

Con mandato n. 85 del 28/01/2000 l'I.A.C.P. ha provveduto a mettere a disposizione del Comune la somma di L. 10.531.250 relativa alle aree legge 457/78-1b.

Oltre all'onere di cui sopra l'Istituto ha provveduto ad erogare al Comune i seguenti importi inerenti gli oneri di urbanizzazione per l'intervento della legge 513/77 ai sensi





della legge 10/77 computati con i criteri di cui agli artt. 19 e 21 35/78:

- L. 18.701.602 - MANDATO DI PAGAMENTO N. 1103/14.2.1980;
- L. 18.701.602 - MANDATO DI PAGAMENTO N. 1101/28.1.81;
- L. 37.403.200 - ASSEGNO CIRCOLARE 070012319/15.7.82

per un totale di L. 74.806.404

Ha inoltre provveduto ad erogare al Comune gli importi appresso indicati inerenti gli oneri di urbanizzazione per l'intervento della Legge 457/78-1^a b. ai sensi della Legge 10/77 computati con i criteri di cui agli artt. 19 e 21 35/78:

- L. 15.866.250 mandato di pagamento n. 1096/14.2.80;
- L. 15.866.250 mandato di pagamento n. 1102/28.1.81;
- L. 15.866.250 mandato di pagamento n. 11287/7.12.81;
- L. 15.866.250 mandato di pagamento n. 11978/15.10.83;

per un totale di L. 63.465.000

ART. 4 - Il Comune riconosce e da' atto che, all'infuori degli oneri gia' corrisposti, nessun'altra somma, per qualsiasi titolo, causa o ragione potra' essere chiesta all'I.A.C.P. medesimo ed i suoi aventi causa;

ART. 5 - Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici realizzati sono quelle definite in sede di rilascio della concessione edilizia sopra riportata.

Il Comune da' atto che gli immobili cosi' come realizzati corrispondono alle concessioni edilizie e che ha rilasciato per ogni intervento i relativi certificati di abitabilita';

ART. 6 - Gli alloggi realizzati sono stati assegnati in locazione a norma di Legge ed i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei relativi canoni, fanno riferimento alle norme stabilite in conformita' al D.P.R. 30.12.72, n. 1035, e



successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 - Il Comune da' atto che l'area oggetto d'intervento e' dotata di opere di urbanizzazione, quali strade di accesso, allaccio agli impianti della rete idrica, fognaria, elettrica e telefonica.

ART. 8 - Si da' altresì atto che gli edifici sono stati realizzati nei termini previsti dalla concessione edilizia più volte richiamata.

ART. 9 - La presente convenzione e' rinnovabile alla sua scadenza per un uguale periodo, salvo soltanto il caso in cui ostino motivi di carattere urbanistico o comunque di pubblica utilità.

L'I.A.C.P. per se' ed aventi causa, prende atto a tutti gli effetti che il corrispettivo, in caso di rinnovo della concessione, verra' determinato nel prezzo di esproprio dell'area secondo la normativa vigente al momento del rinnovo stesso, aumentato della eventuale spesa prevista, con stima dell'Ufficio Tecnico Erariale, per il rinnovamento e l'adeguamento dell'urbanizzazione primaria.

ART. 10 - I componenti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, rinunciando all'iscrizione dell'ipoteca legale ed esonerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito.

ART. 11 - Le spese, imposte e tasse del presente atto e quelle ad esso inerenti e conseguenti sono a carico dell'Istituto, il quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti norme in materia.

ART. 12 - La presente convenzione e' immediatamente impegnativa a tutti gli effetti per il Comune, mentre lo sara' per l'istituto solamente dopo l'emissione del decreto di approvazione da parte del Coordinatore.



ART. 13 - Le parti, a tutti gli effetti, eleggono il proprio domicilio:

- Il Comune nella propria sede Comunale;
- L'I.A.C.P. nella propria sede in Via Marittima a Frosinone.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE I.A.C.P.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f. m. c. f.

[Signature]

